

Quanto vale la vita di un bambino di otto anni? Brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU, Penati c. Italia, 11 maggio 2021

a cura della dott.ssa Ilaria Anrò

La sentenza è ormai di qualche mese fa e ha avuto qualche eco mediatico, ma – ad avviso di chi scrive – non abbastanza. La vicenda lascia sgomenti, così come la soluzione giudiziaria che ha avuto.

Questi i fatti. La signora Antonella Penati nel 1999 iniziava una relazione con Y. B., cittadino egiziano. Nel 2000 nasceva Federico, ma la relazione si deteriorava progressivamente fino ad arrivare alla rottura, nel 2005. A partire da quell'anno, per la signora Penati iniziano le minacce di violenza, nei suoi confronti e in quelli del figlio, irruzioni nel proprio appartamento, atteggiamenti intimidatori cui seguono una serie di denunce presso i Carabinieri. Viene quindi avviato un procedimento penale, ma le minacce, anche di morte o di portare il bambino in Egitto facendone perdere le tracce, non si interrompono. Con decisione del 5 febbraio 2007 il Tribunale per i minori di Milano affidava Federico alle cure di assistenza pubblica del comune di San Donato milanese e ne stabiliva la residenza presso la madre. Rilevando un disturbo della personalità in Y. B. e una nevrosi isterica nella signora Penati, il Tribunale incaricava l'Azienda sanitaria locale di organizzare gli incontri tra padre e bambino in un ambiente protetto e di fornire assistenza psicologica al minore e ai suoi genitori, nonché di effettuare le verifiche necessarie e di contattare il p.m. in caso di pregiudizio (cfr. la ricostruzione dei fatti nella sentenza, par. 70).

La signora Penati impugnava detta decisione, chiedendo di disporre la custodia esclusiva a suo favore limitando l'intervento dei servizi sociali alla regolazione, in ambiente protetto, della relazione tra il padre ed il bambino. Tuttavia, con sentenza del 31 gennaio 2008, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione di primo grado, tenendo conto dell'esistenza di una relazione conflittuale tra la resistente e il suo ex compagno e della necessità di garantire al bambino un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori. Successivamente, nel corso dei colloqui con gli psicologi del Comune di San Donato, la ricorrente comunicava la sua crescente preoccupazione per la propria incolumità e per quella del figlio, manifestando l'esigenza di protezione, riferendo di nuovi episodi di minacce e intimidazioni. Proseguivano, inoltre, le denunce presso le autorità competenti.

Il 25 febbraio 2009, nel corso di un incontro in ambiente protetto tra Federico e suo padre, quest'ultimo ha estratto una pistola, dopo aver fatto allontanare l'assistente sociale presente con una scusa, e ha sparato alla nuca di Federico. Non essendo il bambino morto sul colpo, Y. B. gli ha inflitto più di venti coltellate, sotto gli occhi degli assistenti sociali accorsi sul luogo, e dopodiché si è sparato. Federico, che aveva invano cercato di difendersi dai colpi del padre, spirava dopo pochi minuti. Dalle analisi sul corpo di Y.B. risultava che egli in quel momento era sotto effetto di stupefacente.

Il 24 marzo 2009 la signora Penati presentava denuncia per omicidio colposo nei confronti degli assistenti sociali N.C., E.T. e S.P. ai quali rimproverava di non aver preso le misure adeguate per proteggere la via di Federico. Chiedeva inoltre al Tribunale di perseguire tutti coloro che potevano essere responsabili della morte di suo figlio. In primo grado, il Tribunale assolveva gli imputati per non aver commesso il fatto: secondo la prospettazione del Tribunale, il caso doveva essere analizzato alla luce della prevedibilità del rischio poi concretizzatosi ed osservava che la decisione di affidare il bambino ai servizi sociali non era dipesa tanto dalla necessità di proteggerne l'incolumità, quanto

dalla ragione di assicurare al bambino un corretto sviluppo pur in presenza di genitori inadeguati. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello, il 17 luglio 2013, comminava una pena di quattro mesi di detenzione a E.T. oltre al risarcimento nei confronti della signora Penati quantificato in euro 50.000,00 a titolo di provvisionale. N.C. e S.V. venivano invece assolti, ritenendo che avessero avuto un ruolo secondario nella vicenda.

Infine, la Corte di cassazione, con sentenza del 28 novembre 2013, accoglieva il ricorso di E.T. e la assolveva per insussistenza dei fatti contestati. Veniva altresì confermata l'assoluzione di N.C. e S.V. Determinante per la Cassazione è la circostanza per cui il Tribunale dei minori nel 2007 non avesse disposto la privazione della potestà genitoriale di Y. B., determinando gli obblighi di protezione degli assistenti sociali solo nel senso di un sostegno psicologico del bambino, non di una tutela dell'integrità fisica. Nel frattempo, veniva chiusa anche l'azione civile, avviata dalla signora Penati nel 2011 nei confronti di E.T., N.C. e S.V., nonché del loro datore di lavoro, la cooperativa "Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali" ed il Comune di San Donato. Il processo sfociava, infatti, nella conciliazione siglata il 6 ottobre 2017, in virtù del quale E.T. rinunciava alla ripetizione dei 50.000,00 euro versati a titolo di provvisionale e si impegnava a corrispondere ulteriori 50.000,00 euro a titolo di risarcimento.

Visto l'esito del processo nazionale, la signora Penati si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell'uomo. *In primis*, ella denunciava la violazione dell'art. 2 CEDU, lamentando la violazione, da parte delle autorità nazionali, delle obbligazioni positive dallo stesso discendenti, non avendo queste adottato tutte le misure necessarie per proteggere la vita di suo figlio. Da un punto di vista procedurale, la ricorrente rimproverava alle autorità nazionali di non aver svolto correttamente le indagini volte a far luce sul tragico evento in questione, esaminando l'incapacità del sistema di fornire una risposta tempestiva e adeguata al pericolo per la salute e la vita del minore.

Di fronte alla Corte di Strasburgo, il Governo italiano ha eccepito il mancato previo esaurimento dei rimedi interni, eccezione subito respinta dalla Corte non avendo questo specificato quali sarebbero stati i rimedi, in sede civile o penale, che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare (par. 147).

Il Governo eccepiva poi la mancanza dello *status* di vittima della ricorrente ed è su tale punto che la Corte EDU rende una decisione controversa, davvero non condivisibile e per certi aspetti in contrasto con gli orientamenti precedenti della stessa Corte EDU (in particolare, con la sentenza *Talpis c. Italia* del 2 marzo 2017).

Secondo la Corte EDU, condividendo sotto questo profilo l'eccezione del Governo italiano, la signora Antonella Penati non può invocare lo *status* di vittima e quindi lamentare la violazione dell'art. 2 CEDU da un punto di vista sostanziale. Questo per via del risarcimento di € 100.000,00 accettato dalla ricorrente in via transattiva per la definizione del processo civile. La Corte considera che questa sia una somma considerevole: "*somme substantielle en dédommagement*" (cfr. par. 154 nella versione francese, l'unica ad oggi disponibile sul sito della Corte) tale, secondo la giurisprudenza, da eliminare lo *status* di vittima e quindi da determinare l'irricevibilità del capo della violazione dell'art. 2 CEDU da un punto di vista sostanziale.

Tale statuizione della Corte appare sconcertante. *In primis*, la Corte non pare cogliere la differenza tra l'azione civile e quella penale della ricorrente: la transazione era stata accettata soltanto con riferimento alla causa civile, tant'è che l'azione penale è proseguita fino alla cassazione. In secondo luogo, la transazione ha avuto luogo solo con alcuni soggetti, assolti in sede penale, peraltro su consiglio dello stesso giudice civile, ma nell'ambito dell'azione penale la signora Penati aveva chiesto

allo Stato di perseguire chiunque fosse responsabile della morte del proprio figlio. Inoltre, nell'ambito della stessa transazione, all'art. 4, la signora Penati aveva espressamente fatto riserva di azione. Al par. 130, che riporta il testo della transazione, si legge chiaramente che: "*Mme Antonella Penati se réserve tout droit [d'action] (ogni e qualsiasi facoltà) concernant les responsabilités éventuelles qui devaient émerger, aussi devant un juge différent du juge italien, imputables à des individus, entités ou institutions différentes par rapport à celles faisant partie ou nommées dans le présent accord*". È evidente che qui l'imputato è lo Stato. Come espresso in maniera efficace dal giudice Felici nella propria opinione dissenziente, nel caso di specie "*il s'agit d'une mère qui avait confié son enfant à l'État et que celui-ci lui a rendu, mort*". Allo Stato viene imputato di non aver adeguatamente protetto la vita del minore, il quale era stato affidato dalla madre alle autorità pubbliche proprio per ottenere protezione, cosa che non ha nulla a che vedere con la transazione sottoscritta con alcuni soggetti. Tale statuizione appare, inoltre, in contrasto con la stessa giurisprudenza della Corte EDU circa la nozione di vittima. La signora Penati può essere considerata vittima sia direttamente (in quanto è direttamente colpita dalle violenze e minacce di Y. B.) sia indirettamente, in quanto parente prossimo (nel caso di specie, la madre) della persona uccisa, nozione interpretata sempre in maniera piuttosto ampia dalla Corte EDU. Inoltre, per concludere per l'irricevibilità, la Corte EDU cita in maniera piuttosto frettolosa la decisione *Bailey c. Regno Unito*, caso che riguardava l'arresto e il collocamento in custodia di un minore affetto da patologie psichiche, suicidatosi in carcere. Anche in quel caso, la ricorrente aveva accettato una transazione ponendo fine a ogni controversia. Nel caso di specie, il procedimento penale è arrivato fino alla Cassazione. Nessun riferimento viene invece fatto dalla Corte al caso *Talpis*, ove il ritardo con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica avevano adottato le misure necessarie a tutelare la vittima era stato considerato tale da integrare la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita e aveva portato alla condanna dell'Italia. Neppure viene citata altra giurisprudenza in tema: il giudizio su questo punto appare davvero frettoloso e superficiale.

Infine, appare davvero discutibile considerare l'importo di € 100.000,00 come una "somma considerevole", non potendo neppure in minima parte rappresentare un risarcimento per la perdita del figlio di otto anni.

La Corte ritiene – invece – ricevibile la doglianza della signora Penati con riferimento all'aspetto procedurale. Secondo la Corte, infatti, la signora Penati – sotto questo diverso profilo – non denuncia la responsabilità di un individuo o di un'entità per la morte di suo figlio, ma lamenta l'inefficacia dell'indagine in senso lato. La Corte, dopo aver ricordato che, in virtù dell'art. 2 CEDU impone che lo Stato si doti di un sistema giudiziario efficace e indipendente che possa prontamente accertare i fatti, condannare i colpevoli e fornire alle vittime una riparazione adeguata. Secondo il giudizio della Corte, nel merito non sarebbe ravvisabile una violazione di questo tipo, avendo potuto la ricorrente sollevare le proprie doglianze avanti a un giudice attraverso i mezzi di ricorso a sua disposizione in base al diritto interno. Anche al termine di tale disamina nel merito, la Corte non manca di sottolineare (al par. 191) che in ogni caso alla ricorrente è stata riconosciuta una somma considerevole («une somme substantielle»).

La signora Penati ha dichiarato che non si fermerà. Il primo passo è stato la richiesta di riesame della pronuncia alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 CEDU. Ai sensi di tale norma «entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di sentenza della Camera, ogni parte della controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera». La questione è dichiarata ammissibile da un collegio di cinque giudici «quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocollo,

o comunque un'importante questione di carattere generale». La prassi del collegio dei cinque giudici, tuttavia, mostra di non ritenere ammissibile il riesame per le questioni di irricevibilità. Dunque, il riesame può essere richiesto per le questioni di merito, mentre le decisioni delle Camere sulla ricevibilità godono – in qualche modo – di un'immunità difficilmente compatibile con il principio dell'equo processo. Poiché il ricorso della signora Penati è stato ritenuto irricevibile con riferimento al profilo sostanziale dell'art. 2 CEDU per mancanza dello status di vittima, tale richiesta di riesame rischia di essere respinta, lasciando la ricorrente ancora senza giustizia.